



CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA

**“Calamitate Nauta Cernitur”
Calle Santa Croce 1221/A
30015 CHIOGGIA (VE)**

STATUTO

- **Ultima edizione aggiornata con Assemblea Straordinaria dei Soci del 25/04/2012**

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, sede, colori sociali e guidone

1. Si è costituita in Chioggia, il 15 Giugno 1949, una associazione sportiva con il nome CLODIA YACHT CLUB; nel 1955 la denominazione è variata in CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA. Con Assemblea Straordinaria del 4/12/2005 il sodalizio ha assunto la denominazione CIRCOLO NAUTICO CHIOGGIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
2. La sede legale è situata in Chioggia (Ve), Calle Santa Croce 1221/A.
3. I colori sociali sono bianco e azzurro, il guidone è di forma triangolare diviso in quattro settori, alternati bianchi e azzurri, con la sigla CNC in giallo oro.

Articolo 2 – Ambito di operatività

1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Veneto.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; eventuali utili di gestione saranno reinvestiti per l'attuazione dello scopo istituzionale
3. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali a livello provinciale o regionale

Articolo 3 – Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della navigazione a vela da regata e da diporto, come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.
2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela e degli sport del mare, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva della disciplina velica. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
3. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.
5. L'Associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

6. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne condividano gli scopi istituzionali e intendano partecipare alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione.

2. Le domande di ammissione devono essere presentate su apposito modulo al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza sulla ammissibilità del richiedente. La mancata ammissione deve essere motivata.

3. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

4. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

5. L'Associazione dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che praticino l'attività velica o ricoprano cariche elettive in seno all'Associazione, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale richiede il tesseramento.

6. I soci, in numero illimitato, sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari, che hanno raggiunto la maggiore età
- b) soci allievi, che non hanno raggiunto la maggiore età
- c) soci onorari, proclamati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo

7. La qualifica di socio cessa per:

- a) Dimissioni comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) Radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7 punto d)
- c) Morosità nel pagamento delle quote sociali protratta fino al termine dell'Assemblea ordinaria annuale
- d) Decesso
- e) Scioglimento dell'Associazione

Articolo 5 – Diritti dei Soci

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali.

2. Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di voto; tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

3. Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di intervenire alle manifestazioni organizzate e di usufruire, secondo i regolamenti, del materiale e dei mezzi sociali

4. Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13 e con le limitazioni di cui agli artt. 14.3, 18.1 e 19.1

Articolo 6 – Doveri e responsabilità dei Soci

1. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

2. I soci sono tenuti ad una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsiasi esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIV e dei suoi organi.

3. Il socio solleva l'Associazione da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose in terra e in mare, derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva o comunque dalla frequenza o sosta nei locali sociali e negli ormeggi in concessione
4. Ogni socio è responsabile della idoneità dei cavi di ormeggio e di ogni attività od omissione pertinenti l'ormeggio e la manutenzione delle imbarcazioni

Articolo 7 - Provvedimenti disciplinari

1. Il socio che viola le norme statutarie, regolamentari e di comportamento civile sarà passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione; provvedimento verbale per lievi violazioni ai codici di comportamento
 - b) deplorazione; provvedimento scritto per somma di ammonizioni
 - c) temporanea inibizione dall'accesso alla sede e sospensione dei diritti di socio per il periodo di durata della sanzione
 - d) radiazione; applicata nei casi più gravi quando il socio compromette il nome dell'Associazione e/o della Federazione o quando vengano ad esso addebitate azioni pesantemente scorrette e/o indecorose.
2. Se il socio nei confronti del quale è stato promosso un procedimento disciplinare riveste una carica sociale, egli è sospeso dalla sua carica durante la pendenza del procedimento.
3. Tutti i provvedimenti disciplinari vengono deliberati dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri ad eccezione della radiazione deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri.

Articolo 8 - Esercizio sociale e morosità

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° novembre e terminano il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Le quote sociali vanno corrisposte entro il 1° Aprile dell'anno in corso fatte salve eventuali eccezioni e particolarità previste dal Consiglio Direttivo.
3. Dopo il termine del 1° Aprile il socio deve considerarsi moroso con le penalità previste dal regolamento e perderà la qualifica di socio nel caso previsto dall'art. 4 comma 7 punto c)

Articolo 9 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea generale dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Collegio dei probiviri
5. Il Collegio dei revisori dei conti

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate

Articolo 10 - Dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione; essa può essere convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.
2. L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

3. L'Assemblea, quando regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
4. La partecipazione all'Assemblea è consentita ai soli soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
5. Hanno diritto al voto solo i soci maggiorenni; ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare un altro associato per mezzo di delega scritta.
6. L'Assemblea è presieduta da un socio legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto a maggioranza dei presenti; il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e vigila sull'osservanza delle norme sulle votazioni.
7. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
8. La votazione in Assemblea può avvenire per alzata di mano; qualora trattasi di procedere alla designazione di cariche sociali o di adottare delibere di importanza fondamentale per il sodalizio la votazione avverrà per voto segreto a mezzo schede.
9. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario; copia del verbale dovrà essere messo a disposizione dei soci con l'affissione all'albo sociale e la pubblicazione sul sito web dell'Associazione.
10. L'Assemblea deve essere convocata almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso all'albo sociale, pubblicazione dell'avviso in evidenza sul sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che non deve contenere voci generiche come "varie" ed "eventuali" o altre espressioni indeterminate; deve inoltre contenere l'indicazione di un sito web dove reperire tutti i documenti oggetto di votazione

Articolo 11 - Dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci. In ogni caso l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi.
2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari; in questo caso il Consiglio Direttivo è tenuto ad indirla entro il termine massimo di 30 giorni
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con il seguente ordine del giorno:
 - a) Relazione morale del Presidente
 - b) Relazione sportiva
 - c) Bilancio consuntivo dell'anno trascorso
 - d) Bilancio preventivo dell'anno in corso
 - e) Determinazione delle quote sociali
 - f) Proclamazione di eventuali soci onorari
 - g) Relazione programmaticaNell'ordine del giorno dovranno essere inseriti argomenti proposti al Consiglio Direttivo entro il termine del 31 ottobre da almeno 10 soci.
4. Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali ed eleggere a scrutinio segreto i componenti gli organi sociali.

Articolo 12 – Dell’Assemblea Straordinaria

1. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci, In ogni caso l’Assemblea delibera a maggioranza qualificata (2/3 dei voti presenti) con le eccezioni di cui al punto 4.

2. L’Assemblea Straordinaria viene convocata:

- a) Dal Consiglio Direttivo
- b) Dal Collegio dei Revisori dei Conti che ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo
- c) Dal Collegio dei Probiviri che ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo
- d) Da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote e non soggetti a provvedimenti disciplinari.

In tutti i casi in cui venga richiesta l’Assemblea Straordinaria, il Consiglio Direttivo è tenuto ad indirla entro il termine massimo di 30 giorni.

3. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) Approvazione e modificazione dello Statuto sociale
- b) Trasformazione della Associazione, fusione o incorporazione in altre associazioni, società o enti
- c) Scioglimento dell’Associazione e relative modalità
- d) Qualsiasi materia eccedente i limiti dell’ordinaria amministrazione

4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe

Articolo 13 – Del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Soci con almeno 2 anni di anzianità associativa che abbiano presentato la loro candidatura illustrando all’Assemblea il loro programma

3. Il Presidente rimane in carica per un periodo fissato dal Regolamento di attuazione, comunque compreso tra 2 e 4 anni, ed è rieleggibile

Articolo 14 – Del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove componenti, compreso il Presidente, determinato, di volta in volta, dall’Assemblea dei soci ed eletti dall’Assemblea stessa.

2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per lo stesso periodo fissato per il Presidente e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Del Consiglio Direttivo possono fare parte i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative che non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto dai consiglieri presenti; il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione

7. Qualunque sia il numero dei consiglieri dovranno essere ricoperti i seguenti incarichi:

- a) Vice Presidente
- b) Segretario
- c) Tesoriere
- d) Addetto alle imbarcazioni agli ormeggi
- e) Addetto alle imbarcazioni a terra
- f) Addetto alla scuola vela
- g) Direttore sportivo
- h) Addetto sede
- i) Addetto stampa, sito web, pubbliche relazioni

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

9. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a giustificare la loro assenza; 3 assenze ingiustificate comportano la decadenza dalla carica sancita dal Consiglio Direttivo

10. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che deciderà in merito alla loro sostituzione; in ogni caso il numero dei consiglieri non deve scendere sotto il numero di 5 compreso il Presidente

11. Nel caso di dimissioni anche non contemporanee della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere immediatamente convocata l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

12. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere convocata immediatamente l'Assemblea dei Soci per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

13. Il Consiglio Direttivo, tra i Soci in regola con le quote sociali, può procedere alla nomina di collaboratori e consulenti e alla formazione di commissioni

Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie gli interventi necessari all'esecuzione del bilancio preventivo e del programma approvati dall'Assemblea, delibera sulle domande di ammissione dei soci, indice le Assemblee dei Soci, redige il bilancio da sottoporre all'Assemblea, predispone regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e il regolamento di attuazione dello Statuto, tutti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, promuove procedure per provvedimenti disciplinari.

2. Il Consiglio Direttivo può compiere, nei limiti delle disponibilità finanziarie, tutti gli interventi non compresi nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Generale, che si dovessero rendere necessari durante l'esercizio, per il buon funzionamento dell'Associazione; la spesa totale di detti interventi non dovrà eccedere il 15% dell'importo globale delle uscite previste nel soprarichiamato bilancio preventivo.

3. Oltre ai casi previsti dall'art.12.3 Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea Straordinaria nei seguenti casi:

- a) Assunzione di obbligazioni eccedenti nel tempo il limite del suo mandato
- b) Acquistare o vendere immobili
- c) Costituire pegni o ipoteche

- d) Promuovere giudizi, fare compromessi o transazioni, accettare eredità o donazioni aventi per oggetto beni di valore superiore al 50% del totale del bilancio preventivo dell'anno in corso

Articolo 16 - Il bilancio

1. Il bilancio consuntivo dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
3. Il bilancio deve essere reso consultabile dai soci sul sito web di cui all'art. 10.10 almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea che ne riporta l'approvazione all'ordine del giorno
4. I componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti non hanno diritto di voto sulle deliberazioni dell'Assemblea dei soci per il bilancio consuntivo e preventivo.

Articolo 17 – Entrate e patrimonio sociale

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
 - quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo
 - contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche
 - contributi di organismi internazionali
 - reddito derivante dal patrimonio di cui all'art. 17.2
 - Rimborsi derivanti da convenzioni
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali per le quali dovrà essere tenuta apposita contabilità separata
2. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e costituito da :
 - Fondo di dotazione iniziale non inferiore a € 15.000,00 (quindicimila) dei quali indisponibili € 4.500,00 (quattromilacinquecento)
 - Eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'associazione anche a seguito di lasciti o donazioni e per i quali dovrà essere tenuto apposito registro dei beni inventariati
 - Contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
 - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

Articolo 18 – Del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre componenti eletti direttamente dall'Assemblea dei soci a voto segreto fra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non sottoposti a procedimenti disciplinari e che al momento della votazione abbiano almeno due anni di anzianità associativa.
2. Il presidente del Collegio verrà nominato dal Collegio stesso entro 30 giorni dalla loro nomina
3. Il Collegio dei revisori dura in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili; la scadenza del mandato deve coincidere con quella del Consiglio Direttivo
4. Nel caso di dimissioni di uno o più revisori, l'integrazione viene disposta dal Collegio stesso fra i soci non eletti che abbiano ricevuto voti per il Collegio in Assemblea
5. Il Collegio dei revisori dei conti deve accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili; al Collegio spetta inoltre parere vincolante in materia di distinzione fra amministrazione ordinaria e straordinaria.

Può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti e può pronunciare direttive e raccomandazioni al Consiglio Direttivo su argomenti economici, finanziari e fiscali.

I Revisori possono anche individualmente procedere, quando lo ritengano opportuno, ad atti di ispezione e controllo, senza peraltro che i loro giudizi o pareri siano vincolanti per gli atti del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti riferiscono del loro operato esclusivamente all'Assemblea.

Articolo 19 – Del Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è formato tre componenti eletti direttamente dall'Assemblea dei soci a voto segreto fra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non soggetti a provvedimenti disciplinari e che al momento della votazione abbiano superato il 40° anno di età ed abbiano almeno 5 anni di anzianità associativa. Il limite minimo di età non sussiste per i soci avvocati, magistrati, notai e docenti di Diritto.

2. Il presidente del Collegio verrà nominato dal Collegio stesso entro 30 giorni dalla loro nomina

3. Il Collegio dei probiviri dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili

4. Nel caso di dimissioni di uno o più probiviri l'integrazione viene disposta dal Collegio stesso fra i soci non eletti che abbiano ricevuto voti per il Collegio in Assemblea

5. Il Collegio dei probiviri si pronuncia:

a) Sulla interpretazione dello Statuto

b) Su qualsiasi questione insorta tra soci e il Consiglio Direttivo

c) Su controversie tra soci insorte nell'ambito dell'Associazione

d) Sui provvedimenti disciplinari

E' facoltà del Collegio dei Probiviri pronunciare direttive e raccomandazioni al Consiglio Direttivo nei casi ritenuti opportuni

6. Possono ricorrere al parere del Collegio dei Probiviri sia il Consiglio Direttivo che ogni socio anche singolarmente; le decisioni del Collegio sono vincolanti e vengono comunicate per iscritto agli interessati

7. Avverso il giudizio dei Probiviri è possibile ricorrere al Giudice Ordinario.

Articolo 20 - Imbarcazioni

1. I soci hanno diritto di usufruire dei servizi sociali per le proprie imbarcazioni, nei limiti delle disponibilità di spazio sia a terra che a mare, corrispondendo le quote stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo

2. Gli ormeggi e i posteggi saranno assegnati dal Consiglio Direttivo fino ad esaurimento dello spazio disponibile seguendo una graduatoria che tenga conto dell'anzianità associativa e della cronologicità della richiesta; questa graduatoria deve essere resa facilmente consultabile da tutti i soci

Articolo 21 – Regolamento allo Statuto

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono contemplate in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo o da apposita commissione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci

2. Le proposte di modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto possono provenire dal Consiglio Direttivo, da apposita commissione o anche da singoli soci; in ogni caso devono ricevere l'approvazione dell'Assemblea Ordinaria convocata con quell'argomento all'ordine del giorno

Articolo 22 - Clausola compromissoria

- 1.** I provvedimenti adottati dagli organi della Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.
- 2.** Qualsiasi controversia correlata all'attività sociale che insorga tra l'Associazione ed i soci o tra i soci stessi deve essere sottoposta al Collegio dei probiviri.
- 3.** Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta con l'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.
- 4.** L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
- 5.** La sottoposizione delle controversie al Collegio dei Probiviri non costituisce una fattispecie di arbitrato irrituale preclusivo della giurisdizione statale, ma un mezzo di tutela endoassociativo di riesame e controllo dei provvedimenti adottati dagli altri organi sociali rivolto a prevenire il ricorso al Giudice ordinario, sempre consentito.

Articolo 23 - Scioglimento della Associazione

- 1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2.** Lo scioglimento verrà attuato a mezzo di un liquidatore o di un Comitato di liquidazione nominati dall'Assemblea Straordinaria
- 3.** Espletato ogni obbligo di legge l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione sarà destinato allo sport velico e come tale devoluto agli organi della FIV, con divieto di distribuzione ai Soci degli utili o avanzi di gestione.

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela e in subordine le norme del Codice Civile.